

CARMELO S. MARIA DEGLI ANGELI E S. MARIA MADDALENA DE' PAZZI
Firenze, Tutti i Santi Carmelitani, 14 novembre 2011

a cura di C. VASCIAVEO

Con la Bolla “Cum Nulla” del 1452, l’Ordine dei Fratelli della B.ma Vergine Maria del Monte Carmelo e il suo Generale pro tempore, Giovanni Soreth, furono autorizzati ad accogliere le donne secondo il carisma e la Regola del Carmelo. Tali donne potevano far parte dell’Ordine in varie forme. Ci potevano essere le Vergini (non ancora e non necessariamente “moniales” o “moniales inclusae” come le Clarisse) con vita comune da religiose, oppure Vedove, Beghine e Mantellate, diverse delle quali assumevano gli stessi impegni di consacrazione, talune anche con vita comune. Lo stesso pluralismo era presente tra le donne Domenicane e Agostiniane.

Trattandosi di un gruppo nato da una spiritualità mendicante e non benedettina (monastica), significativamente, tutte le donne Carmelitane furono chiamate “Sorores” (Sorelle) fino al XVI secolo, anche nei capitoli dei frati. Parimenti, la terminologia di “secondo” o “terzo” Ordine non risulta né nella Bolla né nel Carmelo se non tardivamente in quanto Ordine mendicante di origine laicale, a differenza dei Domenicani e degli Agostiniani, Ordini mendicanti di origine clericale.

Fino a tale epoca, i diversi gruppi di donne Carmelitane basarono la loro vita sulla Regola e su Statuti propri. In linea di massima, solo dopo il Concilio di Trento, si ritenne indispensabile chiedere per tali Statuti un’approvazione pontificia.

La Bolla “Cum Nulla” fu sollecitata dal priore del Carmine di Firenze, padre Bartolomeo Masi, per le pinzocchere fiorentine (come si vede dalla foto), tra le quali si ricorda la Compagnia di Monna Innocenza, già attiva dall’Assunta del 1450. Le Sorelle di Monna Innocenza costituirono il nucleo del Carmelo S. Maria degli Angeli, ancora presente a Firenze, in cui visse, nel XVI sec., S. Maria Maddalena de’ Pazzi. L’originale di questa Bolla, fu prima nell’archivio del Convento del Carmine di Firenze e, a seguito delle soppressioni, fu incamerata dall’Archivio di Stato di Firenze, dove si trova a tutt’oggi.

Bolla Cum Nulla, Niccolò V, 1452

Nicolaus Episcopus servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam.

Niccolò Vescovo, servo dei servi di Dio a perpetua memoria.

Cum nulla fidelium conventio sub aliquo religionis colore absque summi

Alcun di fedeli gruppo, sotto qualsiasi di “religione” forma, senza del sommo

pontificis potestate fieri valeat:

pontefice la potestà essere fatto non potendo:

ne conventus religiosarum virginum, viduarum, Bighinarum, Mantellatarum

affinché non i conventi di religiose vergini, vedove, Beghine, Mantellate,

aut alique particulares ex hijs sub habitu et protectione ordinis beate [ae]

o altre particolari tra queste, sotto l'abito e la protezione dell'ordine della beata

Marie Virginis de Monte Carmeli degentium aut que in posterum

Maria Vergine del Monte Carmelo, viventi o che in futuro

offerentur absque apostolice [ae] auctoritatis munimine vivere videantur:

si offriranno [di vivere] senza dell' apostolica autorità l'approvazione, vivere sembrano:

harum tenore decernimus, ut ordo prefatus ac eiusdem ordinis

delle presenti [lettere] per il tenore decretiamo che l'ordine predetto e del medesimo ordine

Magister Generalis et priores provinciales, circa prefatarum receptionem,

il Maestro Generale e i priori provinciali, circa delle suddette la recezione,

vite [ae] modum, admissionem et protectionem illis eisdem et prorsus similibus

di vita modo, ammissione e protezione loro, dei loro e del tutto simili

privilegijs gaudeant quibus ordines Predicatorum et Heremitarum Santi Augustini

privilegi godano che gli ordini dei Predicatori e degli Eremiti di Sant'Agostino

gaudeant et utuntur.

godono e usano.

Dummodo Virgines, Vidue, Bighine et Mantellate predicte [ae] continenter et

Purché le Vergini, Vedove, Beghine e Mantellate predette in continenza e

honeste vivant ieiunentque, ac omnia alia faciunt et observent, que [ae]

onestamente vivano, digiunino e, e ogni altra cosa compiano e osservino, le quali cose,

virgines, vidue, bighine et mantellate ordinum predictorum continenter et honeste

vergini, vedove, beghine e mantellate degli ordini predetti, in continenza ed onestà

viventes, secundum earum ordinationes et statuta, faciunt et observant.

viventi, secondo i loro ordinamenti e statuti, facciano e osservino.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre [ae] constitutionis

Che nessuno perciò degli uomini osi questo scritto del nostro decreto

infringere vel ei ausu temerario contrarie. Si quis autem hoc

infrangere o [essere] ad esso con ardimento temerario contrario. Se qualcuno, invece, ciò

at temptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum

al contrario tentare presumesse nell'indignazione dell'onnipotente Dio e dei beati

Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursum. Datum Rome apud

Pietro e Paolo Apostoli suoi sappia che incorrerà. **Dato** in Roma presso

Sanctum Petrum, Anno Incarnationis dominice Anno millesimo

San Pietro, nell'anno dell'Incarnazione del Signore, nell'anno mille

quadringentesimo quinquagesimo secundo, Nonis Octobris Pontificatus nostri

quattrocento cinquanta secondo, Nove di Ottobre, del Pontificato nostro

anno sexto. P. de Noxeto.

nell'anno sesto. P. de Noxeto.

Niccolò Vescovo, servo dei servi di Dio, a perpetua memoria.

Non potendo organizzare, senza l'autorizzazione del Sommo Pontefice, alcun gruppo di fedeli, sotto qualsiasi forma di consacrazione religiosa e, affinché i gruppi di religiose Vergini, Vedove, Beghine, Mantellate, o altre particolari tra queste, che vivono sotto il titolo e la protezione dell'Ordine della beata Vergine Maria del Monte Carmelo, o che in futuro si offriranno [di vivere], non sembrano vivere senza l'approvazione dell'autorità apostolica, Noi, per il tenore delle presenti (lettere), decretiamo che sulla recezione, modo di vivere, ammissione e protezione delle suddette il predetto Ordine e il Maestro generale del medesimo e i priori provinciali godono e usufruiscono degli stessi e identici privilegi concessi agli Ordini dei Predicatori e degli Eremiti di S. Agostino, purché le predette Vergini, Vedove, Beghine e Mantellate, vivano in continenza e onestamente, facciano i digiuni e compiano ogni altra cosa come fanno e osservano, secondo i loro ordinamenti e statuti, le Vergini, Beghine e Mantellate dei detti Ordini, che vivono in continenza e onestà.

Che nessuno perciò osi infrangere questo scritto del nostro decreto o [essere], con ardimento temerario, ad esso contrario. Ma se qualcuno presumesse al contrario di contravvenirvi, sappia che incorrerà nella collera di Dio onnipotente e dei suoi Santi Apostoli Pietro e Paolo.

Dato in Roma in San Pietro nell'anno millequattrocentocinquantadue dell'Incarnazione di nostro Signore, Nove (nel settimo giorno) di ottobre, nel sesto anno del nostro Pontificato.

P. de Noxeto.